

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-708 del 15/02/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Falper S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione di mobili in legno per bagni e cucine, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-730 del 14/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Falper S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di mobili in legno per bagni e cucine, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Falper S.r.l. (C.F. 00549000370 e P.IVA 00514511203) per l'impianto destinato ad attività di produzione di mobili in legno per bagni e cucine, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
2. **Sostituisce⁶** le precedenti autorizzazioni e comunicazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
6. Obbliga la società **Falper S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Falper S.r.l. (C.F. 00549000370 e P.IVA 00514511203) con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Veneto n. 7, per l'impianto siti in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 31/08/2021 (Prot. n. 14147 del 01/09/2021) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera (senza alcuna dichiarazione in merito alle matrici autorizzazione

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico), con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14613 del 08/09/2021 (pratica SUAP n. 581/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/09/2021 al PG/2021/138967 e confluito nella **Pratica SINADOC 25542/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 83237 del 14/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/09/2021 al PG/2021/141705, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/142666 del 16/09/2021 ha richiesto documentazione integrativa (ai fini di dare avvio formale al procedimento di AUA), necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15019 del 16/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/09/2021 al PG/2021/142920, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16580 del 18/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/10/2021 al PG/2021/160180, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 14/10/2021 (Prot. SUAP n. 16439), con la quale la società medesima ha inserito nella succitata domanda di AUA anche le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, riprendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16681 del 19/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/10/2021 al PG/2021/161203, ha trasmesso la nota del Comune di Ozzano dell'Emilia del 19/10/2021 con la quale ha richiesto il supporto di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/173853 del 11/11/2021 ha trasmesso nulla osta per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 109965 del 06/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/12/2021 al PG/2021/187283, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19555 del 10/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2021 al PG/2021/190840, ha trasmesso parere ambientale favorevole, nulla osta urbanistico e parere

favorevole per la comunicazione in materia acustica del Comune di Ozzano dell'Emilia del 06/12/2021 (Prot. n. 22788) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/9542 del 21/01/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1.206,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 14/02/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)¹³

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Falper S.r.l.

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Veneto (afferente al depuratore comunale di Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche non contaminate” costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di produzione di mobili in legno per bagni e cucine e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 109965 del 06/12/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 22788 del 06/12/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2021 al PG/2021/190840). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Tavola 8 – Progetto, Corografia e Planimetrie” datato 15/05/1995 (agli atti di ARPAE in data 18/10/2021 al PG/2021/160180).

Pratica Sinadoc 25542/2021

Documento redatto in data 14/02/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si inviano per conoscenza i documenti allegati alla registrazione di Protocollo nr 0022788 del 06/12/2021
Oggetto: PARERE IN MERITO ALL'ISTANZA DI NUOVA AUA PER L'IMMOBILE DELLA DITTA "FALPER SRL", SITO IN VIA VENETO N. 7-9 AD OZZANO DELL'EMILIA - PRATICA
Destinatario: UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE (unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)
VIALE RISORGIMENTO 1
40065 PIANORO (BO)



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 17106/2021
Fascicolo 2021/06.09.01/16

AUA N. 94
DITTA FALPER Srl
Via Veneto n. 7-9
Ozzano dell'Emilia
PRATICA SUAP 581/2021

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di nuova AUA per l'immobile della Ditta “Falper Srl”, sito in Via Veneto n. 7-9 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 581/2021 – Registro n.ro 94/2021.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – *matrice autorizzazione scarichi, emissioni atmosferiche e comunicazione in materia acustica* – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 01/09/2021 con prot. 14147 e successive integrazioni, dal Sig. Fallavena Luca, in qualità di amministratore delegato della Ditta “Falper Srl” avente sede legale a Ozzano Emilia in Via Veneto n. 7-9, P.IVA 005114511203, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Veneto n. 7-9 con attività di produzione mobili in legno per bagni e cucine;

Viste le note prot. n. 17106 del 09/09/2021 e succ. integrazione prot. n. 19801 del 18/10/2021, con le quali il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il NULLA OSTA di conformità alla normativa vigente in materia emissioni acustiche espresso da ARPAE – Distretto Urbano in data 11/11/2021 prot. 173853 SINADOC 25542/2021, pervenuto in data 11/11/2021 prot. 21351;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Veneto n. 7-9 e risulta identificato catastalmente al F. 23 Map. 306;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “ASPI - *Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;

- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- *l'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*
- *il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
- *L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);*

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Veneto n. 7-9 nel quale ha sede la Ditta “*Falper Srl*” esercente attività di produzione mobili in legno per bagni e cucine, in merito alla matrice *autorizzazione scarichi, emissioni in atmosfera e comunicazione in materia acustica.*

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- siano rispettati i pareri di HERA S.p.A. e Arpae in corso di acquisizione attraverso il SUAP per le rispettive competenze;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l’accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell’accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall’evento inquinante, dandone immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell’evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall’art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell’atto autorizzativo stesso;
- l’inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l’applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

*dott.ssa Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 06 dicembre 2021
Prot. n. 0109965/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 08/09/2021	Num. prot.: 81646
	Data prot.: 17/09/2021	Num. prot.: 84294
	Data prot.: 20/10/2021	Num. prot.: 94890
	PA&S 93/2021	

**Oggetto: Domanda di rinnovo AUA emissioni in atmosfera -art.269 del D. Lgs. 152/06-
con modifiche sostanziali.**
**Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta parere di competenza ai
sensi del DPR 59/2013, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. n° 160/2010 e s.m.i..**
Ditta: FALPER - SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA
Ozzano dell'Emilia, Via Veneto n. 7/9.
Prot. 2021/0014613
Pratica SUAP n° 581/2021

In merito all'istanza in oggetto relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice emissioni in atmosfera presentata dal Signor Luca Fallavena codice fiscale FLLLCU66H02A944L, in qualità di rappresentante legale della ditta "**FALPER SRL**" codice fiscale 00549000370 p.iva 00514511203 con sede legale e stabilimento in via Veneto 7-9 in comune di Ozzano dell'Emilia (BO), inerente l'attività di produzione e commercializzazione di mobili per bagno.

Verificato dalla documentazione pervenuta con la richiesta di parere che:

- ✓ la richiesta del parere riguarda la matrice emissione in atmosfera;
- ✓ tale matrice non è di competenza della scrivente Società;
- ✓ relativamente alla matrice scarichi la scrivente Società si è espressa con l'emissione di un parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche (piazzali e coperto), così come definite dall'art.74 del D.Lgs.152/06, nel anno 2006;
- ✓ la documentazione relativa a tale istanza non risulta disponibile;
- ✓ è stata richiesta con prot. Hera Spa n° 83237 in data 14/09/2021 integrazione documentale relativamente alla matrice scarichi;
- ✓ il proponente l'istanza ha inviato copia delle integrazioni richieste che sono state ricevuto il 20/10/2021 con prot. Hera Spa n° 94890;
- ✓ nello stabilimento sono realizzate le attività di seguito riportate finalizzate alla produzione di mobili ed accessori per la cucina ed il bagno:
 - ricevimento materiale;
 - falegnameria;
 - carteggiatura;

- verniciatura;
- montaggio;
- imballaggio e spedizione prodotti finiti;
- ✓ l'area di stabilimento è servita da un sistema fognario di tipo separato per le acque reflue domestiche e per le acque meteoriche non contaminate che sono miscelate tra loro prima dell'immissione nella pubblica fognatura di tipo misto di via Veneto afferente all'impianto di trattamento finale di Ozzano dell'Emilia – Ponte Rizzoli;
- ✓ secondo quanto riportato nella documentazione tecnica le aree esterne non sono utilizzate per il deposito di materiali e quindi assoggettate alle relative norme regolamentari;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree esterne;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Si ricorda che nel caso di presenza di caldaie a condensazione:

Le acque di condensa acide prodotte dalla combustione delle caldaie a condensazione devono sempre essere convogliate a una rete di raccolta delle acque reflue pubblica di tipo nero o misto, osservando le seguenti prescrizioni:

- impianti con portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW:
 - senza nessuna prescrizione;
- impianti con portata termica nominale superiore a 35 kW:
 - obbligo di installazione di un neutralizzatore di condensa.

È prescritta:

- ove non presente, l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

Le prescrizioni sopra riportate dovrà essere anch'essa documentato tramite l'invio di foto entro 90 giorni dal rilascio dall'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 maggio 2022, al seguente indirizzo e-mail:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Falper S.r.l.

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di mobili in legno per bagni e cucine svolta dalla società Falper S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Falper S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: LAVORAZIONE MECCANICA DEL LEGNO

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: APPLICAZIONE VERNICIATURA MANUALE IN CABINA

Portata massima	21600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Fermo restando l'obbligo del rispetto del limite massimo di concentrazione ammesso di sostanze inquinanti in emissione, non è fissato obbligo di periodicità di analisi a cura del Gestore di Stabilimento. Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro giornaliero con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: APPASSIMENTO - ASCIUGATURA VERNICI A BASE SOLVENTE

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale).....	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto del limite massimo di concentrazione ammesso di sostanze inquinanti in emissione, non è fissato obbligo di periodicità di analisi a cura del Gestore di Stabilimento. Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro giornaliero con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: APPLICAZIONE VERNICIATURA (SPRUZZATRICE AUTOMATICA)

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Fermo restando l'obbligo del rispetto del limite massimo di concentrazione ammesso di sostanze inquinanti in emissione, non è fissato obbligo di periodicità di analisi a cura del Gestore di Stabilimento. Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro giornaliero con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: APPASSIMETO - ASCIUGATURA VERNICI A BASE SOLVENTE

Portata massima	900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale).....	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto del limite massimo di concentrazione ammesso di sostanze inquinanti in emissione, non è fissato obbligo di periodicità di analisi a cura del Gestore di Stabilimento. Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro giornaliero con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE A1

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – 0,978 MW GASOLIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata

l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E8 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/01/2023 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Falper S.r.l. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. La società Falper S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E3 ed E6.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Falper S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con atto P.G. n. 223944 del 02/07/2007 (e relativa Documentazione Tecnica Emissioni), rilasciata dalla Provincia di Bologna e sostituita ai sensi dell'art. 2 e dell'art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 09/09/2021 al PG/2021/138967).

Pratica Sinadoc 25542/2021

Documento redatto in data 14/02/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Falper S.r.l.

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Veneto nn. 7 e 9, Zona Industriale Quaderna

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 11/10/2021, presentata dalla società Falper S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Ozzano dell'Emilia (Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2007, così come modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021) per l'attività di produzione di mobili in legno per bagni e cucine.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni tecniche di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2021/173853 del 11/11/2021.
- Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni del Comune di Ozzano dell'Emilia Prot. n. 22788 del 06/12/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2021 al PG/2021/190840 e già riportato come parte integrante dell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale).

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico Previsionale” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 11/10/2021 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Falper S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 18/10/2021 al PG/2021/160180).

Pratica Sinadoc 25542/2021

Documento redatto in data 14/02/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.